



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

ORDINANZA

N. 22 DEL 03/08/2022

OGGETTO:

Chiusura temporanea di Via Dante Alighieri e interdizione al traffico veicolare e pedonale.

VISTA la domanda avanzata da PONZO MAURIZIO relativa alla chiusura di tratto stradale di via Dante Alighieri fronte civici 3 e 5, accolta dai Ns Uffici il giorno 03/08/2022 con protocollo 4446 – 22 ;

CONSIDERATO che si rende necessario istituire il divieto di transito veicolare (eccetto operatori di soccorso e polizia) e pedonale per permettere la regolare esecuzioni delle lavorazioni previste nel tratto indicato dalla richiesta per i giorni 3, 4 e 5 Agosto 2022 ;

CONSIDERATO necessario predisporre la presente ordinanza di carattere tecnico al fine di garantire la sicurezza sulla pubblica via e limitare al minimo le interazioni tra il traffico veicolare o pedonale e la zona delle lavorazioni indicata ;

Visti gli artt. 6, 7 e ss. del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e s.m.i, nonché gli artt.31 e seguenti del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i , recante “Regolamento esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5;

Visto il D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Il divieto di transito veicolare e pedonale (eccetto operatori di soccorso e polizia) in VIA DANTE ALIGHIERI a fronte dei civici 3 e 5 dalle ore 12:00 del giorno 3 Agosto 2022 alle ore 20:00 del giorno 5 Agosto 2022.

Il richiedente durante l’allestimento, lo svolgimento e la fase di ripristino dei luoghi interessati adotterà tutte le cautele necessarie per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose e garantire la sicurezza di tutto il personale impegnato oltre che il tempestivo accesso a mezzi di soccorso e polizia.

L’area di interesse sarà adeguatamente segnalata e dovranno essere indicati dei percorsi alternativi lungo i tratti di strada che la precedono mediante l’installazione di segnali stradali temporanei in conformità a quanto disposto

dall'art 21 del Codice della Strada, con le modalità previste dagli art. 31 e seguenti del DPR 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, che il Responsabile del procedimento è il geom. Cavallo Riccardo;

avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D..P.R. 24 novembre 1971, n.1199);

MANDA

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza, nonché per la notifica e trasmissione:

- al Comando di PL della Comunità Collinare Val Tiglione : poliziale@unionevaltiiglione.at.it
- al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Agliano Terme (AT) : stat138270@carabinieri.it
- alla Sezione Polizia Stradale di Asti : polstradasez.at@poliziadistato.it
- alla Croce Rossa Italiana di Asti, Sede di Asti: cp.asti@cert.cri.it
- al 118 ASL AT: urp@asl.at.it
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti: comando.asti@vigilfuoco.it
- alla Questura di Asti: gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it
- al richiedente (per Acquedotto Valtiglione Spa) : elisatestore@libero.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente

GEOM. CIVARDI ALESSANDRO